



Copia

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO
Provincia di Salerno

AREA FINANZIARIA

Determinazione
Numero 25 Del 29/11/2023

Registro Generale
Numero 327 Del 29/11/2023

OGGETTO:	Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022).
-----------------	---

L'anno duemilaventitre del mese di novembre il giorno ventinove nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

PREMESSO che

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A) RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B) RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite,

stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ATTO ALTRESÌ che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO CHE il comma 3 prevede che "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett.

- c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs.n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."

RICHIAMATO il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita"

RILEVATO CHE l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto aveva già definito la contrattazione 2022 e che pertanto nella parte variabile del fondo confluiranno le somme di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 79, come meglio chiarito dal comma 5 dello stesso articolo;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2- *bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- *l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art 11 del d.lgs 135/2018: “ In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”
- L'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

RILEVATO, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, i seguenti incrementi:

- di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015) € 665,60;
- di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (differenziale previsti dall'articolo 64 CCNL 2016-2018.) € 700,70;

- di cui all' art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 euro 507,00 (quota anno 2023 per n. 6 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018);
- art 79, comma 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 1.233,31;
- art. 79, comma 1- *bis*, del CCNL 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 - € 778,77 (con decorrenza dal 01.04.2023) e dal 01.01.2024 € 1.124,78;

RILEVATO inoltre che, nella parte variabile sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti somme, tipiche della costituzione del Fondo risorse decentrate del Comune di San Pietro al Tanagro:

- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 - € 13.000,00-;
- per l'anno 2023 le risorse di cui all' art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 € 1.014,00 (quota anno 2021 e anno 2022 per n. 8 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018);

RILEVATO infine invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di San Pietro al Tanagro:

- stanziamento per la retribuzione di posizione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni) € 20.000,00 oltre la retribuzione di risultato;

DATO ATTO CHE la determinazione del fondo anno 2016 (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015) è pari ad **€ 23.849,48**;

CHE l'indicato importo costituisce il limite massimo per la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, al netto delle somme escluse sopra indicate sopra;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

DATO ATTO INOLTRE:

- che il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018 ammonta a n. 8 unità e quello in servizio alla data di adozione del presente provvedimento ammonta a n. 6 unità;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 34/2019 il fondo anno 2023 non subisce alcun adeguamento.

CONSIDERATO CHE il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle

seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione (agli atti dell'Ente);

CONSIDERATO CHE il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura nelle previsioni di bilancio 2023 afferenti la spesa del personale;

CONSIDERATO CHE:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/200

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 02/2023 del 10/05/2023, con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario

DATO ATTO:

- Che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale — serie generale n. 303 — supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, ha disposto che " in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".
 - Pertanto, l'ente opera in regime di Bilancio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 del d.lgs. 267/200 e che il presente atto è compatibile con le disposizioni ivi indicate;
 - Che la spesa non rientra nelle limitazioni previste dagli artt. 6 e 8 del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni, nella Legge 122/2010, in quanto spesa non prevista tra le fattispecie indicate dalla normativa e dagli orientamenti gius-contabili;
 - Della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 2° del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, in Legge n.102/2009 e del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000;
 - Dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziale del Funzionario e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90, così come modificato ed integrato dalla L. 190/2012;
 - Che il presente provvedimento concorre al proseguimento degli obiettivi di questa Area/Settore;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 2) **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, parte stabile per un importo complessivo di € **29.282,92**, come da Allegato A) alla presente Determinazione;
- 3) **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura nelle previsioni di bilancio 2023 afferenti la spesa del personale;
- 4) **DI DARE ATTO** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

PEO CONSOLIDATE	€ 13.404,30
PEO DA DIFFERENZIALE	€ 1.233,31
PEO DA INCARDINAMENTO B3/B1 - D3/D1 (X 13 MENSILITA)	€ 778,77
<i>i cui n.1 B e nessuna D calcolo su 13 mensilità</i>	
PEO CONSOLIDATE	€ 14.637,61
INDENNITA' DI COMPARTO	€ 2.595,25

- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente al Collegio dei Revisore il presente atto per gli adempimenti di competenza;
- 7) **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 8) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) **Di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to: RAG. MARIA EMANUELA ARMAGNO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sant Pietro al Tanagro, Lì 27/11/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to: Rag. Maria Emanuela ARMAGNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il 29-nov-2023

Sant Pietro al Tanagro, lì 29-nov-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to: Rag. Maria Emanuela ARMAGNO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Pietro al Tanagro, **29-nov-2023**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Rag. Maria Emanuela ARMAGNO